COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 6 **del** 15.2.2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla [redacted]

L'anno 2010 addì quindici del mese di Febbraio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo – OO.SS.	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester – Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta – Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. 37/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 18.3.2009 il Sig. [redacted], presentava alla C.P.A. di Foggia, comunicazione per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di impiantista per tutte le lettere di cui all'art. 1 D.M. 37/08, allegando contratto di associazione in partecipazione, stipulato con l'Ing. [redacted] e registrato in data 23.12.2005 e copia fatture dei lavori eseguiti;
- la C.P.A di Foggia in data 26.3.2009, decideva di rigettare la richiesta in quanto "*non conforme agli orientamenti deliberati dalla CRA per l'attuazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: la revoca del Responsabile Tecnico è avvenuta successivamente al 27.3.2008, data di entrata in vigore del D.M. 37/08*";
- In data 27.3.2009, prot. n. 2064, la CPA comunicava la decisione all'interessato, accusata in ricezione in data 30.3.2009;
- In data 5.5.2009, il Sig. [redacted], proponeva ricorso a questa Commissione assumendo in fatto che lo stesso aveva iniziato l'attività formativa in data 13.12.2005 secondo la L. 46/90; che "principio di diritto amministrativo ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere, mentre l'applicazione della norma precedente, ormai abrogata, continua ad avere vigore nei riguardi di tutti i rapporti giuridici che siano nati prima dell'abrogazione stessa e siano ancora pendenti."

Ritenuto che:

- Il principio enunciato dal Sig. [redacted] in ricorso, indica che l'Amministrazione procedente, deve applicare la norma in vigore al momento in cui sorge il rapporto giuridico;
- tra il Sig. [redacted] e la C.P.A. (Amministrazione procedente), il rapporto giuridico è avvenuto in data 23.3.2009, in piena attuazione della nuova normativa rappresentata dal D.M. 37/2008 e che pertanto nessun rapporto era pendente tra il ricorrente e la C.P.A. medesima precedentemente l'entrata in vigore della nuova normativa;
- Il D.M. 37/2008 all'art. 4, comma secondo così recita: "*Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni: Per le attività di cui alla lett. d) dell'art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro*", significando che qualora il titolare, i soci lavoratori ed i collaboratori familiari non risultino in possesso di specifico titolo di studio, né risultino aver acquisito precedente esperienza lavorativa, il periodo di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitata deve essere non inferiore a sei anni;
- Il sig. [redacted] dichiara in ricorso che il 13.12.2005 inizia la sua attività formativa che mal si concilia con la dichiarazione dello svolgimento dell'attività come operaio specializzato, atteso che, in atti non risulta alcuna documentazione relativa ad attività lavorativa precedentemente prestata presso impresa del settore;
- Che l'art. 3 della ex L. 46/90, prevedeva il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, ai soggetti i quali avevano svolto attività lavorativa alle dipendenze di impresa del settore, per tre anni con la qualifica di specializzato;
- Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008, per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali richiesti;

Letta la relazione istruttoria

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- Di respingere il ricorso del Sig. [redacted] con sede in [redacted]

Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)